



4.

Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 283/1 V Legislatura

D.D.L. N.14 DEL 6/3/1995

"Art.14 Legge 142/90: Autorità competente
al rilascio delle autorizzazioni delle
acque".



Regione Puglia

DISEGNO DI LEGGE

"Art. 14 legge 142/1990: Autorità competente
al rilascio delle autorizzazioni delle Acque".

RELAZIONE

Con la legge 10.05.1976 n°319, modificata dalla legge 24.12.1979 n°650, venivano definite le competenze in materia di autorizzazione agli scarichi fognari assegnandole alle Regioni, Province e Comuni.

Successivamente, in linea con le disposizioni delle leggi statali, la Regione Puglia con la legge 19.12.1983 n°24, ridisegnava l'assetto delle competenze, delegando inoltre alle Province le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi a mare.

Con l'entrata in vigore della legge 8.6.90 n°142 sono state ridefinite le competenze e funzioni degli Enti locali in materia di tutela delle Acque dall'inquinamento e valorizzazione delle risorse idriche, definendosi, all'art.14 che spettano alle Province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nella materia di cui innanzi.

A chiarimento del nuovo assetto di competenze, il Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile chiese parere al Consiglio di Stato per corrispondere a numerosi quesiti rivolti in ordine all'interpretazione dell'art.14, comma 1, lett.g, della citata legge 142/90.

Con circolare n°3/93 del 13.1.1993, la medesima Direzione Generale trasmetteva il parere espresso dalla 1^a sez. del Consiglio di Stato nell'adunanza del 11.11.1992 che ha affermato sostanzialmente che:

- 1) In base all'art.14, comma 1, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n°142, le funzioni connesse al controllo sugli scarichi delle acque spettano alle Province per gli scarichi di acque di interesse provinciale;
- 2) pertanto ai sensi dell'art.9, comma 6, legge 10 maggio 1976, n°319 il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi e la competenza sulla relativa istruttoria, per quanto concerne la materia delle acque di cui sub.1, spettano alla Provincia;
- 3) per quanto concerne gli scarichi nelle fognature, trattandosi di immissioni in condotte la cui realizzazione, gestione e controllo non sono attribuiti alla Provincia, ma ai Comuni o agli enti intercomunali, il rilascio delle

autorizzazioni allo scarico e la competenza per la relativa istruttoria non spettano alla Provincia, ma agli Enti competenti alla realizzazione, alla gestione, ed al controllo delle condotte (Comune ed enti intercomunali).

Con successiva circolare n°8/93 del 14.4.93 sul medesimo argomento venivano forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla correlazione tra la pronuncia del Consiglio di Stato dell'11.11.92 e la Sentenza della Corte Costituzionale n°343 dell'11.7.91 che era stata ritenuta da taluni in contrasto con il predetto parere.

Con l'ultima circolare si è definitivamente acclarato che l'art. 14 della legge 142/90 ha inteso stabilire criteri di massima nell'attribuzione delle materie, demandando alle Regioni, per l'attuazione di tali criteri art.3 (stessa legge) il potere di attribuire funzioni ad Amministrazioni sub-regionali.

Spetta pertanto al legislatore Regionale definire i nuovi assetti (funzioni) delle competenze, trovando nell'art.14 l'enunciazione dei principi di massima.

Con la razionalizzazione nell'assetto delle competenze si perviene ad una ripartizione che prevede l'assegnazione alla Regione delle competenze programmatiche di redazione dei Piani di risanamento delle acque, alle Province le funzioni di controllo sugli scarichi e relative autorizzazioni, ai Comuni la gestione dei servizi pubblici di acquedotto e fognatura con l'autorizzazione delle immissioni nelle stesse.

Alla luce di quanto premesso, si rende necessario conformare la normativa regionale per disciplinare il nuovo assetto delle competenze, definendosi nel rispetto dell'art.3 della legge 142/90 l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso le Province ed i Comuni nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento.

In tal senso vanno modificati gli artt. 36 e 42 della L.R. 19 dicembre 1983 n°24, nonché ~~l'art.14 del R.R. 3 novembre 1989 n°5 "Disciplina delle pubbliche fognature", che nella nuova formulazione andrà ad inglobare l'ART. 14/bis che pertanto può essere abrogato.~~

IL VICE PRESIDENTE
(AVV. F. DE LUZIA)



REGIONE PUGLIA

Disegno di legge: <<Art. 14 legge 142/90: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni delle Acque>>

Art. 1

Modifiche all'art. 36 l.r. 24/83

1. L'articolo 36 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 è così sostituito:

<<Art. 36 (Funzioni delle Province in materia di disciplina e controllo degli scarichi)

Oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979 n. 650, le Province esercitano:

- a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
- b) le funzioni inerenti le autorizzazioni dagli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere e delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 132.

Ai sensi del comma 1, lett. g) dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le Province esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature, anche pluviali, ad eccezione degli scarichi di cui al successivo art. 42.

Le Province attuano ed organizzano la vigilanza ed il controllo degli scarichi di cui al presente articolo.>>



REGIONE PUGLIA

Art. 2

Modifiche all'art. 42 l.r. 24/83

1. Il titolo dell'articolo 42 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 è così modificato:

<<Art. 42 (Funzioni dei Comuni in materia di disciplina e controlli degli scarichi)>>

2. Al medesimo articolo 42 sono aggiunti i seguenti commi:

<<I Comuni esercitano le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi nelle pubbliche fognature.

I Comuni esercitano, altresì, le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal Piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura.

Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature sono esercitate dagli Enti gestori delle stesse.>>

Art. 3

Rinnovo autorizzazioni agli scarichi

1. I titolari degli scarichi, autorizzati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 19 dicembre 1983 n. 24 così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 15 dicembre 1993 n. 28, devono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere al rinnovo dell'autorizzazione inoltrando la richiesta alle autorità competenti così come determinato dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione
Consiliare il 6.3.85